



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.17

News per i Clienti dello studio

del 13 giugno 2023

Ai gentili clienti
Loro sedi

Controlli successivi al rilascio della partita IVA: criteri e modalità per l'analisi del rischio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2023 n. 156803, sono rese operative le norme relative ai controlli connessi all'attribuzione di un numero di **partita IVA ai soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione, previste dall'art. 35 co. 15-bis.1 del DPR 633/72. Inoltre, è **stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria** o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all'eventuale provvedimento di cessazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento attuativo individua, principalmente, **le modalità di valutazione del rischio dei contribuenti**, al fine dei controlli in argomento. Ad esempio, **sono valutati elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale**, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale oppure elementi relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, **rispetto ad anomalie economico-contabili** nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive. Gli elementi di rischio **sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate** sia quelle eventualmente **acquisite da altre banche dati o da altri fonti informative**.

Premessa

La L. 197/2022 ha introdotto, all'art. 35 del DPR 633/72, i co. 15-bis.1 e 15-bis.2 che prevedono **ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione** connessi al rilascio di nuove partite IVA.

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Con provvedimento Agenzia delle Entrate 16.5.2023 n. 156803, **sono state approvate le disposizioni attuative della disciplina ed è stato elaborato un "fac-simile" di polizza fideiussoria da utilizzare nell'eventualità in cui**, dopo un provvedimento di cessazione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, **il contribuente intenda riapirla.**

Valutazione del rischio delle partite IVA

Ai sensi dell'art. 35 co. 15-bis.1 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate effettua **specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all'operatività delle partite IVA**, all'esito delle quali invita il contribuente a comparire di persona presso l'Ufficio.

I controlli sono rivolti, primariamente, alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, a cui **si associa il sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte**; tuttavia, sono comprese anche le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche sopra descritte.

La valutazione del rischio è orientata, principalmente, su elementi relativi:

- al **titolare della ditta individuale**, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali fattori possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e di professionale e abituale svolgimento dell'attività;
- alla **tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività**, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- alla **posizione fiscale del soggetto nei confronti del quale emergano gravi o sistematiche violazioni** delle norme tributarie.

Invito al contribuente

I **sogetti titolari di partita IVA che presentano gli elementi di rischio** sopra elencati sono invitati **a comparire di persona presso l'ufficio competente** ai sensi dell'art. 40 del DPR 633/72.

L'invito a comparire **deve contenere l'indicazione dei profili di rischio individuati** e gli elementi di pericolosità fiscale **riscontrati in base ai controlli effettuati.**

Il contribuente è chiamato **a fornire i chiarimenti necessari e ad esibire le scritture contabili** di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73, ove obbligatorie, e, in ogni caso, è tenuto a dimostrare documentalmente **l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Amministrazione finanziaria**.

Osserva

Nei confronti dei **soggetti destinatari dell'invito**, l'Agenzia verifica:

- **l'effettività degli elementi di rischio individuati** con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della partita IVA;
- **l'effettivo esercizio dell'attività** di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e l'assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse;
- il **corretto adempimento degli obblighi fiscali** del soggetto passivo IVA rispetto agli elementi di pericolosità e alle collegate violazioni individuate dall'ufficio.

Provvedimento di cessazione della partita IVA

Nel caso in cui il contribuente **non ottemperi all'invito a comparire o non fornisca elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei profili di rischio individuati**, l'Amministrazione notifica il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Osserva

La cessazione **ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria** della notifica del provvedimento. Inoltre, **la cessazione della partita IVA comporta l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (banca dati VIES)**, rendendola invalida nel sistema elettronico di cui all'art. 17 del Regolamento UE n. 904/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 35-quater del DPR 633/72, **nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita IVA del sito dell'Agenzia delle Entrate**, è possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l'eventuale cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35 co. 15-bis e 15-bis.1.

Osserva

Di conseguenza, **ciascun operatore potrà**, in ogni momento, **verificare se nei confronti di un proprio fornitore** o cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA.

Irrogazione della sanzione

L'art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97, introdotto dalla legge di bilancio 2023, **prevede una sanzione pari a 3.000,00 euro per il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.**

Osserva

Il Provvedimento n.156803/2023 specifica che **la sanzione viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA** e non trova applicazione l'art. 12 del DLgs.472/97 **in materia di concorso di violazioni e continuazione.**

La sanzione si applica nei confronti dei **soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA emessi** ai sensi dell'art. 35 co. 15-bis e 15-bis.1 in argomento.

Attribuzione di nuova partita IVA e polizza fideiussoria

Il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione può, successivamente, chiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA **solo previa presentazione di una polizza fideiussoria** o di una fideiussione bancaria **della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50.000,00 euro.**

Osserva

Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, **l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme ancora dovute se superiori a 50.000,00 euro.**

Il provvedimento ha, in aggiunta, approvato il "fac-simile" **con i requisiti minimi che deve contenere la garanzia fideiussoria.**

POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 15-BIS.2 DEL DPR 633/1972

Rilasciata a _____ (Impresa individuale/Lavoratore autonomo/Società/Associazione o ente) (c.f. _____) (in seguito denominato/a "Contraente")

Domiciliato/a / Con sede legale in _____ via/p.zza _____ n. ____
Fino alla concorrenza di € _____, ____ (euro _____ / ____) a
favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____

PREMESSO

- che _____, in seguito denominato/a "Richiedente", è stato/a destinatario/a del/dei provvedimento/i di cessazione della partita Iva in proprio e/o in qualità di legale rappresentante della società/associazione/ente:
 - 1) _____ (c.f. _____), con sede in _____ (provvedimento di cessazione della partita Iva, emesso ai sensi dell'articolo 35, comma _____ (15-bis o 15-bis.1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito DPR n. 633 del 1972), prot. n. _____ del _____, notificato in data _____);
 - 2) _____

- che il Richiedente intende ottenere una nuova partita Iva:
 - per l'esercizio dell'impresa individuale/lavoro autonomo;
 - per il soggetto giuridico denominato _____ (c.f. _____) con sede in _____, costituito in data _____, di cui è legale rappresentante;
- che il Richiedente è tenuto, ai sensi dell'articolo 35 comma 15-bis.2 del DPR 633/1972, alla presentazione di idonea garanzia per una durata pari a tre anni dalla data di rilascio.

CIÒ PREMESSO

- _____ (in seguito denominata "Società o Banca"), codice fiscale/p.Iva _____ con sede in _____ tel. _____, PEC _____ e, per essa, _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società/Banca, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Contraente;
 - il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di _____, nella persona del direttore pro tempore, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento del seguente importo:
 - € 50.000,00;
 - € _____ (come da provvedimento/i di cessazione della p. IVA sopra richiamato/i e/o atti di controllo emessi da _____ in data _____); e fino alla data del _____.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme dovute all'Amministrazione finanziaria a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro tempore dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ha la validità di tre anni dalla data di rilascio. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo complessivo indicato in premessa, con un minimo di € 50.000,00. L'importo della garanzia sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle Entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante.

Art. 4 – Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Contraente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle Entrate.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle Entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.

Art. 7 – Surrogazione

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle Entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle Entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia fra Società o Banca e Agenzia delle Entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di _____.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA _____

CONTRAENTE _____ La

SOCIETÀ/BANCA _____ Si approvano

specificatamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 9 ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342

c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti